

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 574

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

09/02/2025 - 07:44

Indice

1. DDL S. 574 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 574.	4
1.3. Trattazione in Commissione	5
1.3.1. Sedute	6
1.3.2. Resoconti sommari	7
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	8
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 113 (pom.) del 20/09/2023	9
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (ant.) del 27/09/2023	13
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom.) del 30/11/2023	17
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213 (pom.) del 30/04/2024	20
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (ant.) dell'08/05/2024	22
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 218 (pom.) del 21/05/2024	25
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 221 (pom.) dell'11/06/2024	27
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 67 (pom.) del 18/06/2024	28
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 222 (pom.) del 18/06/2024	29
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 225 (pom.) del 25/06/2024	32
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 229 (ant.) del 03/07/2024	41
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 74 (pom.) del 09/07/2024	46
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 243 (pom.) del 17/09/2024	47
1.3.2.1.14. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 24/09/2024	50

1. DDL S. 574 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 574

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 574

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **PAROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2023

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge Onorevoli Senatori. - Il decreto-legge, disciplinato dall'articolo 77 della Costituzione, è uno degli strumenti a disposizione del Governo per legiferare, e può essere adottato in casi straordinari di necessità e di urgenza.

I decreti-legge sono immediatamente esecutivi dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e devono essere convertiti in legge dalle Camere entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione medesima.

Negli ultimi anni, il ricorso sempre più frequente all'adozione dei decreti-legge da parte dei Governi, seppur giustificato da situazioni emergenziali economiche e sanitarie legittimanti lo stesso Governo ad assumersi la potestà normativa, ha di fatto « esautorato » il ruolo del Parlamento costretto, in più di qualche occasione, ad accelerare in maniera eccessiva i propri lavori per evitare la decadenza dei decreti-legge, e quindi la loro perdita di efficacia sin dall'inizio.

Con il presente disegno di legge costituzionale si intende aumentare a novanta giorni il termine per la conversione dei decreti-legge, per permettere un lavoro più attento da parte delle Camere in sede di conversione degli stessi.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 77, terzo comma della Costituzione, le parole: « sessanta giorni », sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 113 (pom.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

113ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) chiede l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge costituzionale a sua firma n. [574](#), recante modifica dell'articolo 77 della Costituzione, in materia di conversione dei decreti-legge.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il suddetto disegno di legge verrà iscritto all'ordine del giorno la prossima settimana.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di martedì 12 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il senatore Giorgis aveva formulato una richiesta di approfondimento ai fini del corretto riparto di competenza legislativa Stato-Regioni.

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), sulla base dell'approfondimento svolto, conferma la proposta di parere non ostativo con osservazione illustrata nella seconda seduta pomeridiana di martedì 12 settembre e pubblicata in allegato al resoconto della medesima seduta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) annuncia un deciso voto contrario sulla proposta di parere, formulando considerazioni molto critiche anche sul contenuto del provvedimento, che a suo avviso inutilmente abroga il reato di abuso d'ufficio e limita ulteriormente le intercettazioni. Peraltro, il Garante della *privacy*, nel corso della recente audizione in Commissione giustizia, ha dichiarato che, dopo le modifiche apportate dal Governo Conte II su entrambi gli istituti, non si è verificata nemmeno una violazione.

Ritiene, inoltre, che la restrizione delle misure cautelari in alcuni ambiti abbia un effetto negativo nel contrasto dei reati connessi alla violenza esercitata sulle donne.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), pur apprezzando il contenuto delle osservazioni, che tuttavia sarebbe stato forse preferibile formulare come condizioni, dichiara il voto contrario del Partito democratico sulla proposta di parere, non ritenendo condivisibile neanche il merito del provvedimento.

In particolare, a proposito del reato di abuso d'ufficio, si sarebbe dovuto intervenire in modo misurato, apportando i correttivi necessari a conciliare, da un lato, la buona fede degli amministratori locali e, dall'altro, il rigore a fronte di casi di corruzione, cattiva amministrazione e utilizzo della carica per interessi privati.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) annuncia che voterà a favore della proposta di parere, in continuità con la posizione espressa dalla sua parte politica sia alla Camera dall'onorevole Costa sia nella precedente legislatura. Come peraltro l'ANCI ha evidenziato, il reato di abuso d'ufficio determina la cosiddetta "paura della firma" degli amministratori locali, che finisce poi per ostacolare, per esempio, l'attuazione dei progetti del PNRR.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sulla proposta di parere. In replica alle considerazioni critiche formulate dalla senatrice Maiorino e dal senatore Giorgis, rileva che, nella maggior parte dei casi, i procedimenti per abuso d'ufficio non giungono a conclusione. Sottolinea che il provvedimento introduce due misure che a suo avviso sono segno di civiltà giuridica: l'ulteriore limitazione delle intercettazioni, che - ricorda - sono un mezzo di ricerca della prova, mentre spesso sono utilizzate come mezzo di prova, e l'introduzione dell'interrogatorio preventivo, prima dell'applicazione di misure restrittive della libertà personale.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega sulla proposta di parere, condividendo peraltro il contenuto del provvedimento, che la Commissione competente potrà comunque migliorare in sede referente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 21 settembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 reca modifiche al Titolo II del Libro II del codice penale, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, il comma 1, lettera *b*), dispone l'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, che disciplina il reato di abuso d'ufficio, mentre le lettere *a*) e *c*) recano modifiche volte a coordinare altre disposizioni del codice penale con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. La lettera *e*), poi, sostituendo integralmente l'articolo 346-*bis* del codice penale, apporta una serie di modifiche alla disciplina del reato di traffico di influenze illecite;
- l'articolo 2 reca invece una serie di modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni, di misure cautelari e di appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento. Nello specifico, il comma 1, lettera *a*), modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, ampliando il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni e consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. Sempre in tema di intercettazioni, la lettera *b*) - modificando il comma 1 dell'articolo 116 del codice di procedura penale - stabilisce anche il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato. La lettera *c*) apporta alcune modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, che disciplina le

modalità esecutive delle intercettazioni, prevedendo che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardino dati personali sensibili relativi a soggetti diversi dalle parti (lettera *c*) n.1). Il numero 2 della lettera *c*) interviene sul comma 6 dell'articolo 268 del codice procedura penale, prevedendo l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardino soggetti diversi dalle parti, salvo che non ne sia dimostrata la rilevanza. La lettera *d*), n. 1, modifica il comma 1-*ter* dell'articolo 291 del codice di procedura penale, introducendo il divieto per il pubblico ministero di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione;

- la lettera *d*) n. 2, inserisce, poi, nello stesso articolo 291 del codice di procedura penale cinque nuovi commi (da 1-*quater* a 1-*octies*), per disciplinare l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione della misura cautelare. L'interrogatorio preventivo viene escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio. È, invece, necessario, se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità ovvero per "gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale";
- le lettere *i*) e *l*) attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere (nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 328 del codice di procedura penale) o di una misura di sicurezza provvisoria detentiva (comma 1 dell'articolo 313 come modificato dalla lettera *i*));
- la lettera *n*), novellando l'articolo 593 del codice di procedura penale, stabilisce che il pubblico ministero non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale;
- l'articolo 3 reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), in particolare all'articolo 7-*bis*, in materia di tabelle infradistrettuali, e all'articolo 7-*ter*, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall'articolo 2;
- l'articolo 4, comma 1, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2025, un aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado;
- l'articolo 5 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, lettera *c*), della legge n. 287 del 1951 (*Riordinamento dei giudizi di Assise*), volta a chiarire che il requisito dell'età non superiore a 65 anni dei giudici popolari debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della legge medesima;
- l'articolo 6 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari. La modifica proposta prevede che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale;
- l'articolo 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4 e la relativa copertura finanziaria;
- l'articolo 8 prevede che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), n. 2, capoverso 1-*quater*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare quali siano i "gravi delitti commessi con uso di armi e con altri mezzi di violenza personale", per i quali non trova applicazione l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta a indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione della misura cautelare;
- in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), che interviene sulla disciplina dell'informazione di

garanzia, modificando l'articolo 369 c.p.p., si valuti l'opportunità di un coordinamento formale tra la parte di testo aggiunta dalla novella, che fa riferimento alla "data e luogo di commissione del reato", e l'indicazione "della data e del luogo del fatto", già presente nel testo vigente nella parte non modificata.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

114ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, d'iniziativa del senatore Paroli, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 77 della Costituzione.

La modifica proposta intende elevare da sessanta a novanta giorni il termine per la conversione dei decreti-legge, per permettere un lavoro più attento da parte delle Camere in sede di conversione degli stessi.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) preannuncia la presentazione, da parte del suo Gruppo, di un

disegno di legge costituzionale di analogo contenuto, che, oltre a prolungare i termini per la conversione a 90 giorni, introduce altresì il termine di 60 giorni entro il quale il provvedimento deve essere licenziato dalla Camera che lo esamina in prima lettura. Chiede pertanto che, una volta assegnato, sia discusso congiuntamente al disegno di legge costituzionale in titolo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che il Partito democratico non intende presentare proposte dello stesso tenore, ritenendo che si debba invece ridurre il ricorso alla decretazione d'urgenza. A suo avviso, il prolungamento dei termini per la conversione dei decreti finirà per assorbire del tutto i lavori delle Camere.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene opportuno cogliere l'occasione per svolgere un dibattito approfondito, con l'intervento del Governo, sull'uso eccessivo della decretazione d'urgenza e su eventuali rimedi a quella che è considerata unanimemente una distorsione delle prassi applicative dell'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ricorda che, a inizio legislatura, la maggioranza aveva annunciato l'intenzione di ridurre l'uso dei decreti-legge, forte del risultato ottenuto alle elezioni che ha garantito un'ampia prevalenza nei due rami del Parlamento. Al contrario, nell'ultimo anno si è registrato un incremento del ricorso a questo strumento.

Il [PRESIDENTE](#), nel confermare che l'iniziativa del senatore Paroli è appunto rivolta a un approfondimento della questione sollevata, comunica che eventuali altri testi, oltre a quello preannunciato dal senatore Tosato, saranno abbinati al disegno di legge costituzionale in titolo, non appena assegnati alla Commissione in sede referente.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato sollecitato l'avvio dell'esame del disegno di legge n. [737](#) ("Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia"), a prima firma della senatrice Pirovano.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea che il provvedimento, sottoscritto da senatori di tutti i Gruppi, è volto a istituzionalizzare la Giornata della meraviglia, che già si svolge la seconda domenica di ottobre, per iniziativa di numerose associazioni di volontari che, a titolo gratuito, organizzano eventi di sensibilizzazione sulle sofferenze dei bambini nei teatri di guerra. Pur essendo consapevole che sarà impossibile approvare definitivamente il testo entro il 9 ottobre, ossia la data scelta per la celebrazione, ritiene che sarebbe un segnale importante quanto meno avviarne l'esame.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato altresì sollecitato l'avvio dell'esame dei disegni di legge costituzionale nn. [427](#) ("Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati") e [731](#) ("Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato").

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) informa di aver già depositato un disegno di legge costituzionale sul medesimo argomento. Segnala che anche per questi disegni di legge vi è una ragione di particolare urgenza, ricorrendo il prossimo 9 ottobre il sessantesimo anniversario della strage del Vajont.

Il [PRESIDENTE](#) avverte infine che è stato sollecitato anche l'incardinamento del disegno di legge n. [451](#) ("Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo").

Propone quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. [737](#) già nella seduta convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 27 settembre e di rinviare alla prossima settimana l'incardinamento sia dei disegni di legge costituzionale nn. [427](#) e [731](#) sia del disegno di legge n. [451](#).

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il **PRESIDENTE**, essendo stata svolta l'audizione del professor Cassese nell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, propone di riprendere le votazioni degli emendamenti nella seduta già convocata per le ore 14.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) ritiene che dall'audizione siano emersi spunti di riflessione così importanti da ritenere necessario uno spazio di approfondimento, eventualmente in Ufficio di Presidenza, prima di procedere alla votazione degli emendamenti all'articolo 3, che riguarda appunto la determinazione dei LEP.

Il **PRESIDENTE** invita un senatore per Gruppo a pronunciarsi sulla proposta del senatore Giorgis.

Il senatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) ritiene che la proposta abbia intenti dilatori e che non vi siano motivi per rinviare ulteriormente la votazione degli emendamenti all'articolo 3. Ricorda che il provvedimento in esame è volto soltanto a definire le modalità di approvazione delle intese tra Stato e Regioni, per cui - a suo avviso - la relazione del professor Cassese non richiede approfondimenti.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) sottolinea che nella legge quadro si definiscono le condizioni generali e astratte per la definizione dei LEP.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) si associa alla proposta del senatore Giorgis.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*) ritiene condivisibile la proposta di approfondire gli interessanti spunti di riflessione offerti dal professor Cassese.

Il senatore **LISEI** (*FdI*), nel concordare con le considerazioni del senatore Tosato, sottolinea che la relazione del professor Cassese, sebbene sia stata molto interessante, non incide in alcun modo sull'esame degli emendamenti.

Il ministro CALDEROLI ribadisce che nel testo in esame si definiscono solo le modalità di definizione dei LEP. Tuttavia, se la richiesta di approfondimento non è strumentale, si potrebbe accantonare l'articolo 3 e procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e successivi. L'eventuale discussione sugli argomenti affrontati dal professor Cassese si potrebbe, peraltro, svolgere in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) ritiene che, prima di votare gli emendamenti all'articolo 3, si potrebbe attendere la conclusione dei lavori del Comitato, prevista per la fine di ottobre.

Il ministro CALDEROLI obietta che l'individuazione dei LEP è connessa all'approvazione della legge, che peraltro ne disciplina soltanto le modalità di definizione, ma non può precederla.

Inoltre, data la particolare complessità del lavoro svolto dal CLEP, poiché per la prima volta, dopo la riforma del Titolo V, si sta procedendo alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, non è possibile fissare una data certa per la conclusione della sua attività.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, secondo le modalità di organizzazione del dibattito concordate, non era stata prevista una ulteriore pausa di riflessione dopo l'audizione del professor Cassese, sebbene fosse immaginabile che da questa sarebbero scaturiti elementi interessanti per la discussione. Per ragioni di opportunità, si era convenuto invece di sospendere le votazioni dopo aver concluso l'esame dell'articolo 2 e di riprenderle successivamente allo svolgimento dell'audizione.

Ritenendo di aver seguito un *iter* procedurale rispettoso della logica, del diritto, delle norme regolamentari e delle prerogative della minoranza, propone di svolgere eventualmente un dibattito prima della votazione degli emendamenti all'articolo 3, consentendo un intervento di 5 minuti per ciascun Gruppo.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), pur apprezzando il tentativo di mediazione del Presidente, ritiene non accoglibile tale proposta.

Il **PRESIDENTE**, tenendo conto degli esiti del dibattito, pone quindi in votazione la proposta del senatore Giorgis di rinviare l'esame del provvedimento e di svolgere in Ufficio di Presidenza un approfondimento sulla relazione del professor Cassese.

La Commissione non approva.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che, nell'odierna seduta pomeridiana delle ore 14, proseguirà la votazione degli emendamenti all'AS [615](#), a partire dall'articolo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno, a partire dalla prossima seduta, è integrato con l'esame, in sede redigente, dell'AS [737](#) (*Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 785***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 3:

- al comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il sito *web* istituzionale in cui saranno pubblicati la relazione conclusiva e il rendiconto delle spese sostenute, redatti dal Comitato promotore per il Centenario di Latina 1932-2032;
- al comma 6, risulta necessario valutare se la previsione sugli adempimenti ivi previsti risulti compatibile con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom.) del 30/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2023

141ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte di avere inviato, nella giornata di ieri, una lettera al Presidente del Senato per chiedere - in via del tutto eccezionale ed in deroga alla pronuncia della Giunta per il Regolamento dello scorso 31 ottobre - di autorizzare la partecipazione anche da remoto dei Senatori, limitatamente alle audizioni funzionali all'esame dei disegni di legge costituzionali che si dovessero svolgere, nella sola sede informale dell'Ufficio di Presidenza, nella giornata del lunedì, tradizionalmente dedicata all'attività dei parlamentari sul territorio.

Fa quindi presente che la Giunta per il Regolamento, riunitasi in data odierna, ha accordato tale possibilità, con i vincoli e le limitazioni sopra indicate.

Fornisce poi informazioni sullo svolgimento delle audizioni della prossima settimana aventi ad oggetto i disegni di legge 935 e 830 sull'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, specificando che queste avranno inizio alle ore 15 di lunedì 4 dicembre, per poi proseguire nei giorni successivi, fino alla mattina di giovedì 7 dicembre.

La Commissione prende atto.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), nell'esprimere apprezzamento per lo svolgimento ampio e disteso delle audizioni finora garantito dal Presidente, sottolinea che, nella Conferenza dei Capigruppo di oggi, non era emerso un avviso unanime sulla proposta di consentire, sia pure con le limitazioni sopra indicate, la partecipazione anche da remoto dei Senatori alle audizioni in sede informale su disegni di legge costituzionali. Per questa ragione, il Presidente del Senato ha disposto la convocazione della Giunta per il Regolamento, nella quale si è poi convenuto di acconsentire alla richiesta avanzata dal Presidente Balboni, con l'indicazione di contenere le audizioni entro un numero e una fascia oraria ragionevole. Nel presupposto di conformarsi a tale indicazione di *self restraint*, il Gruppo PD, da lui rappresentato in Giunta insieme al senatore Parrini, si è espresso favorevolmente.

Pertanto, auspica che si prosegua nello svolgimento delle audizioni senza una compressione temporale e senza termini stringenti entro i quali concluderle.

Il **PRESIDENTE** fornisce rassicurazioni sul fatto che i tempi di svolgimento delle audizioni saranno stabiliti esclusivamente in base a un criterio di razionalizzazione dei lavori e di economia procedimentale, metodo peraltro sempre seguito anche in precedenza.

IN SEDE REFERENTE

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111

della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati
(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111
della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111
della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo
111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 427, 731 e 888, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 891, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 ottobre.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (Fdl) riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 891, d'iniziativa del senatore De Cristofaro, che si compone di un unico articolo e introduce, dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione, un nuovo comma volto a prevedere che la legge garantisca i diritti e le facoltà delle vittime di reato.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto della proposta e quello dei disegni di legge nn. 427, 731 e 888, già all'esame di questa Commissione, propone che esso sia trattato congiuntamente.

Ritiene altresì che sarebbe preferibile adottare come testo base il disegno di legge costituzionale n. 427, a prima firma del senatore Iannone, la cui formulazione appare più completa.

La Commissione conviene sul congiungimento del disegno di legge costituzionale n. 891 proposto dal relatore.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) osserva che sarebbe preferibile modificare la formulazione prevista dal disegno di legge costituzionale n. 427, inserendo il riferimento alla legge all'inizio dell'enunciato normativo, allo scopo di sottolineare che la finalità dello strumento legislativo consiste, per l'appunto, nella tutela delle vittime del reato e delle persone danneggiate dal reato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che, in linea con i canoni linguistici utilizzati nella Carta costituzionale, si dovrebbe fare riferimento all'ordinamento giuridico italiano, in luogo della legge.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene convincente la distinzione, operata dal disegno di legge costituzionale n. 427, tra vittime del reato e persone danneggiate dal reato.

Propone quindi di dare mandato al relatore di avviare interlocuzioni informali con i proponenti dei disegni di legge costituzionale in titolo, ed eventualmente con i Rappresentanti in Commissione dei Gruppi che non hanno presentato una loro proposta, per predisporre un testo unificato, da adottare come base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della
Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della
Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 574, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 892 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), in qualità di relatore, dà conto del disegno di legge costituzionale n. 892, d'iniziativa del senatore Tosato, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 77 della Costituzione.

In particolare, il disegno di legge predetto estende da sessanta a novanta giorni il termine temporale per la conversione dei decreti-legge da parte delle Camere e, al fine di consentire un esame approfondito in entrambi i rami del Parlamento, prevede che l'esame nel ramo del Parlamento in cui il disegno di legge di conversione è stato presentato in prima lettura non superi i sessanta giorni.

Stante l'analogia di contenuto, propone che il testo sia esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 574, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, venerdì 1° dicembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213 (pom.) del 30/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 30 APRILE 2024

213ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di inserire all'ordine del giorno della seduta che sarà convocata alle ore 14 di martedì 7 maggio l'avvio dell'esame della proposta di nomina del professor Chelli a presidente dell'Istat.

Si è inoltre deciso di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa n. [1054](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"), da congiungere ai disegni di legge nn. 276 e 396 sul medesimo argomento, il cui esame è già iniziato.

Si è poi convenuto di avviare la discussione del disegno di legge n. [991](#) ("Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979"), assegnato in sede redigente.

Si è quindi deciso di proseguire l'esame del disegno di legge n. [451](#) ("Nuova denominazione della Giornata delle vittime dei disastri ambientali"), il cui termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno scade alle ore 14 di lunedì 6 maggio.

Si è inoltre previsto di incardinare il disegno di legge n. [1008](#) ("Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati"), da congiungere ai disegni di legge nn. 119 e 902, recanti disposizioni in materia di guardie giurate, il cui esame è già iniziato.

Infine, si è convenuto di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. [976](#) ("Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge"), da congiungere ai disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892, entrambi volti a modificare l'articolo 77 della Costituzione, al fine di ridefinire i tempi di conversione in legge dei decreti-legge.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) invita la maggioranza a riflettere sulla situazione drammatica del lavoro in Italia, dove - a fronte di un rilevante aumento dei prezzi - gli stipendi continuano a perdere potere di acquisto. Le misure contenute nel disegno di legge, come la possibilità di stipulare contratti a termine senza causale fino a un massimo di 24 mesi, anziché 12, o addirittura di consentire i liberi accordi sui superminimi, rischiano di stabilizzare la precarietà. Di tutt'altro segno, sono invece le misure che stanno adottando altri Paesi europei sullo stesso tema, per esempio la Spagna, che incentiva le imprese ad assumere nelle aree depresse, o il Belgio, che ha introdotto l'indicizzazione dei salari.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1097

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

- l'articolo 1, sull'estensione alle forme associative di comuni della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali, risulta riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
 - l'articolo 2, che istituisce il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorienni in prosieguo amministrativo prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso la designazione, quali membri del citato tavolo di lavoro, di un componente designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni e di un componente designato dall'ANCI;
 - le disposizioni che istituiscono la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (articolo 3), quelle che modificano il Codice del terzo settore (articolo 4), la disciplina in materia di impresa sociale (articolo 5) e il codice civile (articolo 8), oltre a quella che sopprime la Fondazione Italia sociale (articolo 6) intervengono in materia di ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
 - la previsione di cui all'articolo 7, volta ad esonerare gli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro, è riconducibile alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato", di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.5. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (ant.) dell'08/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024

215^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1021\)](#) *Istituzione del Museo del Ricordo in Roma*

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[BALBONI](#)** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla 7^a Commissione, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **[GIORGIS](#)** (*PD-IDP*), al di là del merito degli emendamenti, esprime rammarico per l'impossibilità di approfondire in modo adeguato e con la necessaria ponderazione gli argomenti oggetto di provvedimenti legislativi. È anche questo, infatti, uno dei fattori che favorisce lo svuotamento delle competenze del Parlamento. Per esempio, nel caso specifico, bisognerebbe capire se l'istituzione di una Fondazione di diritto privato sia la soluzione migliore per la gestione del Museo del Ricordo. Annuncia pertanto un voto di astensione.

Il presidente **[BALBONI](#)** (*FdI*) ricorda che la Commissione si è già pronunciata sul testo del provvedimento e nella relazione tecnica allegata sono forniti i necessari chiarimenti anche in merito alla istituzione della Fondazione. Il parere da esprimere nella seduta odierna, invece, riguarda solo i due emendamenti illustrati che, per le competenze della Commissione, non presentano elementi ostativi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

[\(574\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge*

[\(892\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria*

[\(976\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574 e 892. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 976 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 976, a prima firma del senatore Giorgis, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 72 della Costituzione, introducendo due nuovi commi.

Il primo di essi dispone che il Governo possa chiedere a ciascuna Camera di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e che il suo esame sia concluso entro settanta giorni ovvero, in caso di disegni di legge di particolare complessità, entro ottantacinque giorni. Tale facoltà non può essere esercitata per i disegni di legge di cui al quarto comma del medesimo articolo 72 (cioè i disegni di legge assoggettati a riserva di Assemblea: disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi), per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge di cui all'articolo 77, per i disegni di legge di amnistia e indulto, nonché per i disegni di legge di cui all'articolo 81, sesto comma (cioè quelli finalizzati all'adozione a maggioranza assoluta di una legge riguardante il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni). Si prevede inoltre che le condizioni, le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge, siano stabilite dai Regolamenti parlamentari.

L'ulteriore comma che si propone di aggiungere all'articolo 72 prevede che il Regolamento di ciascuna Camera disciplini le prerogative dei Gruppi parlamentari di opposizione, riservando ad essi adeguati spazi nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori, nonché nella formazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 73 della Costituzione, introducendo la possibilità, per una quota di parlamentari pari a un terzo dei componenti di una Camera, di promuovere - secondo le modalità stabilite dalla legge - questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

L'articolo 3 modifica il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, aggiungendo la previsione secondo cui i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo, concernenti pubbliche calamità, sicurezza nazionale, norme finanziarie o l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, quando dal mancato tempestivo adempimento possa derivare responsabilità dello Stato, eccettuate le materie di cui al quarto comma dell'articolo 72 (ossia quelle coperte dalla cosiddetta riserva di Assemblea).

L'articolo 4, infine, aggiunge due nuovi commi all'articolo 82 della Costituzione.

Il primo prevede che una Commissione di inchiesta sia istituita qualora ne faccia richiesta una minoranza qualificata, pari ad almeno un terzo dei componenti di una delle due Camere; il secondo stabilisce che i Regolamenti parlamentari individuino le Commissioni, le Giunte e gli organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia, che devono essere presieduti da un componente designato dai Gruppi di opposizione.

Propone quindi che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge nn. 574 e 892, già all'esame della Commissione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) manifesta l'intenzione di presentare un testo da abbinare ai disegni di legge in titolo. Si potrebbe quindi svolgere un breve ciclo di audizioni, così da avere il tempo per depositare altre proposte da esaminare congiuntamente.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva che, trattandosi di un argomento su cui è auspicabile che maggioranza e opposizioni trovino un'intesa, si potrebbe costituire un Comitato ristretto, al fine di formulare una proposta unitaria, in modo da agevolarne l'*iter* e approvarla con la maggioranza necessaria ed evitare il *referendum* costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'adozione di un testo unificato da parte della Commissione farebbe venir meno l'esigenza, manifestata dalla senatrice Maiorino, della presentazione di un testo da parte di ciascun Gruppo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) condivide la proposta del senatore Tosato, purché prima della costituzione del Comitato ristretto sia adottato un orientamento di massima condiviso, dal momento

che i disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892 hanno una impostazione del tutto differente da quello a sua prima firma. A suo avviso, lo svolgimento di alcune audizioni potrebbe sciogliere alcuni nodi in via preliminare, facilitando così l'adozione all'unanimità di un testo nella sede del Comitato ristretto. Segnala, a tale proposito, che anche il Comitato per la legislazione sta svolgendo una interessante indagine conoscitiva, congiuntamente con l'omologo organismo della Camera dei deputati, sugli strumenti da adottare per evitare l'abuso della decretazione d'urgenza.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che i senatori Tosato e Paroli hanno già precisato in altre occasioni che l'obiettivo principale, con la presentazione dei rispettivi disegni di legge costituzionale, era quello di avviare il confronto sull'argomento dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza. Pertanto, considerato che su tale argomento vi è un atteggiamento costruttivo da parte di tutte le parti politiche, ritiene che si possa svolgere un breve ciclo di audizioni.

Propone quindi di fissare per le ore 14 di giovedì 16 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà proporre non più di due soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di avviare, la prossima settimana, l'esame in sede redigente del disegno di legge n. [961](#) ("Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203"), nonché dei disegni di legge nn. [256](#) ("Disposizioni in materia di *bodycam* e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico") e [735](#) ("Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza"), sui quali sarà relatore il senatore Occhiuto.

Si è convenuto altresì di esaminare il disegno di legge n. [737](#) ("Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia"), riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

Si è quindi deciso di esaminare l'esame del disegno di legge n. [838](#) ("Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo"), assegnato in sede redigente, per valutarne l'abbinamento al disegno di legge n. [991](#), la cui discussione è iniziata nella seduta di ieri.

Comunica poi che la senatrice Pirovano svolgerà la funzione di correlatrice sui disegni di legge nn. [276](#), [396](#) e [1054](#), in tema di sviluppo e valorizzazione delle zone montane.

Avverte che sono stati presi contatti con la I Commissione della Camera dei deputati, per programmare l'audizione in seduta congiunta del professor Chelli, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Istat.

Da ultimo, fa presente che verranno presi contatti con la Presidenza della 3ª Commissione, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. [1053](#) ("Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco").

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 8 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 218 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

218ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE**, considerato che il numero di audizioni richieste è maggiore di quello concordato, invita i Gruppi a indicare due auditi da invitare in presenza e a chiedere agli altri di inviare un contributo scritto.

Propone quindi di iniziare le audizioni, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, alle ore 11,30 di martedì 28 maggio e proseguirle eventualmente nel pomeriggio, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state richieste undici audizioni, che propone di iniziare a svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, alle ore 14 di martedì 11 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(991) GASPARRI. - *Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state richieste nove audizioni, che propone di svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, nella giornata di martedì 18 giugno, a partire dalle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(119) Elisa PIRRO. - *Disposizioni in materia di guardie private giurate*

(902) BALBONI e altri. - *Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate*

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - *Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state richieste sei audizioni, che propone di svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, a partire dalle ore 13 di martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(961) DE PRIAMO e altri. - *Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il relatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) ritiene opportuno lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il **PRESIDENTE** propone quindi di fissare alle ore 14 di martedì 28 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà indicare non più di un soggetto da audire in presenza, ferma restando la possibilità di richiedere contributi scritti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 21 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 221 (pom.) dell'11/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024

221ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **[PRESIDENTE](#)**, al fine di organizzare i lavori delle prossime settimane, formula una proposta di svolgimento di audizioni: martedì 18 giugno, alle ore 13, audizione di cinque dei soggetti indicati dai Gruppi sui disegni di legge costituzionale n. [574](#) e connessi, recanti modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione dei decreti-legge; alle ore 8,30 di mercoledì 19 e di giovedì 20 giugno, rispettivamente, tre audizioni sui disegni di legge n. [276](#) e connessi, recanti disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane; alle ore 13 di martedì 25 giugno, cinque audizioni sui disegni di legge n. [119](#) e connessi, recanti disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria svolta da soggetti privati; infine, alle ore 13 di martedì 2 luglio, cinque audizioni sul disegno di legge n. [991](#), per l'estensione dei benefici alle vittime del terrorismo, nonché sul disegno di legge n. [838](#) in materia di modifica della normativa sulle vittime del terrorismo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,40

1.3.2.1.8. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 67 (pom.) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 15,05

AUDIZIONI DEL PROFESSOR LORENZO SPADACINI, ASSOCIATO DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, DEL PROFESSOR MASSIMO LUCIANI, EMERITO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ "SAPIENZA" DI ROMA (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DEL PROFESSOR GIOVANNI GUZZETTA, ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA, DEL PROFESSOR ANTONIO D'ALOIA, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI DELL'UNIVERSITÀ DI PARMA (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), E DEL PROFESSOR FRANCESCO PIZZETTI, EMERITO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TORINO E DOCENTE A CONTRATTO PRESSO L'UNIVERSITÀ LUISS-GUIDO CARLI, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 574, 892, 976 E 1137 (MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE, IN MATERIA DI APPROVAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE E OMOGENEITA' DEI DECRETI-LEGGE)

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 222 (pom.) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

222ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(574\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PAROLI.* - *Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge*

[\(892\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *TOSATO.* - *Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria*

[\(976\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *GIORGIS e altri.* - *Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge*

[\(1137\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Mariastella GELMINI.* - *Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574, 892 e 976, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1137, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che i contributi scritti, forniti sui disegni di legge in titolo dai soggetti intervenuti nella audizione informale tenutasi oggi, o che interverranno nelle prossime audizioni, saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sul sito *internet* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il presidente **[BALBONI](#)** (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 1137, d'iniziativa della senatrice Gelmini, che si compone di un unico articolo, con il quale si aggiungono tre nuovi commi all'articolo 77 della Costituzione.

Il primo di questi dispone che i decreti-legge debbano contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo, concernenti esclusivamente la difesa e la sicurezza dello Stato, il contrasto e la gestione degli effetti delle calamità nazionali e delle emergenze sanitarie, la stabilità finanziaria, il bilancio pubblico, la salvaguardia di interessi strategici dell'economia nazionale e la disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni.

Ai sensi del secondo nuovo comma, i decreti-legge non possono conferire deleghe legislative, contenere norme in materia penale, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, assorbire in tutto o in parte il contenuto di decreti in fase di conversione o di disegni di legge di cui sia già iniziato l'esame parlamentare e reiterare il contenuto di decreti non convertiti in legge.

Il terzo nuovo comma, infine, ribadisce il principio di omogeneità, stabilendo che in sede di conversione dei decreti non possano essere apportate modifiche volte a introdurre disposizioni estranee al loro oggetto e alla loro finalità.

Propone quindi che il disegno di legge n. [1137](#) sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge n. [574](#), n. [892](#) e n. [976](#), già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri appena conclusa, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene necessario uno spazio di riflessione più ampio, per valutare l'opportunità di proporre l'integrazione della proposta di parere con eventuali osservazioni. Pur riconoscendo la indispensabilità dell'istituto del legittimo impedimento del difensore, sottolinea la necessità di disciplinarlo in modo accurato, per evitare che vi si faccia ricorso in modo strumentale.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare la votazione del parere alla seduta che sarà convocata per martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), riferisce sugli emendamenti approvati nella seduta dell'11 giugno scorso dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri appena conclusa, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) chiede un rinvio della votazione della proposta di parere per le considerazioni già espresse in sede consultiva sul disegno di legge n. [729](#).

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver sottolineato che la Commissione affari esteri e difesa è già in fase di votazione degli emendamenti, propone di rinviare la votazione sulla proposta di parere alla seduta già convocata domani, mercoledì 19 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri appena conclusa, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) chiede un rinvio della votazione della proposta di parere per le considerazioni già espresse in sede consultiva sul disegno di legge n. [729](#).

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, propone di rinviare la votazione del parere alla seduta che sarà convocata per martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 18 giugno, non avrà luogo e che la seduta convocata per le ore 9,45 di domani, mercoledì 19 giugno, è anticipata alle

ore 9,30.

Comunica poi che, al termine della seduta delle ore 9,30, si terrà un Ufficio di Presidenza, integrato dei rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1161

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che i presupposti straordinari di necessità e urgenza sono individuati nell'esigenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione di un programma straordinario per la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, garantendo l'erogazione dei servizi entro tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle necessità di cura,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la titolarità del potere di valutazione e di applicazione delle misure sanzionatorie e premiali ivi previste;

- con riguardo all'articolo 6, recante ulteriori misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in luogo del parere, ai fini dell'emanazione del decreto interministeriale di adozione del piano d'azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 225 (pom.) del 25/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024

225ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 maggio scorso.

Il **PRESIDENTE** avverte che si è concluso oggi il ciclo di audizioni nella sede informale dell'Ufficio di Presidenza.

Propone quindi di avviare la discussione generale nella seduta di giovedì 27 giugno.

Propone altresì, in qualità di relatore, anche a nome della correlatrice Pirovano, di adottare come testo base il disegno di legge n. **1054**, d'iniziativa governativa, e di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 9 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 marzo.

Il presidente **BALBONI** (*Fdl*), in sostituzione della relatrice Spinelli, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. **794**, d'iniziativa della senatrice Tilde Minasi e altri.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla

resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE ([n. 165](#))

(Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in funzione di relatore in luogo della senatrice Spelgatti, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, concernente la resilienza dei soggetti critici (direttiva CER - *Critical entities resilience*), nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023).

La predetta direttiva ha l'obiettivo di introdurre norme armonizzate volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno. A tal fine, vengono stabiliti - in capo a enti pubblici o privati individuati come "soggetti critici" - obblighi volti a rafforzarne la resilienza e la capacità di fornire servizi essenziali nel mercato interno.

Lo schema di decreto, sul quale la 1ª Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro il prossimo 27 luglio, si compone di 7 Capi e 22 articoli.

All'interno del Capo I, recante disposizioni generali, l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 reca le definizioni utili ai fini del presente schema, riproducendo quelle contenute nell'articolo 2 della direttiva CER.

Nell'ambito del Capo II, dedicato al contesto strategico e istituzionale, l'articolo 3 attribuisce, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche per la resilienza dei soggetti critici, ivi compresa l'adozione della strategia nazionale nonché la competenza di impartire direttive per la resilienza dei soggetti critici.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla resilienza dei soggetti critici, e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dall'autorità delegata alla sicurezza della Repubblica e dall'autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali. Il CIR ha funzioni di proposta, di alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale e di promozione. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del punto unico di contatto.

L'articolo 5 elenca le autorità settoriali competenti (ASC), responsabili della corretta applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni del presente decreto, associando a ciascuna settori e sottosectori di riferimento, indicati nell'allegato A allo schema di decreto.

Prevede, inoltre, che le modalità di collaborazione tra le autorità settoriali competenti e le Regioni interessate, qualora il soggetto critico abbia carattere regionale ovvero operi esclusivamente sul territorio di una Regione in determinati settori, siano definite con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro il 30 settembre 2024. Chiarisce, altresì, che le autorità settoriali esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto di quelle proprie dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e di gestione e superamento delle emergenze, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica, nonché dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale in materia di cibersicurezza e resilienza e degli organismi preposti alla sicurezza nazionale.

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), la cui organizzazione è definita con dPCm.

Tra le funzioni attribuite al PCU, si segnalano in particolare: assicurare il collegamento con la

Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi; svolgere una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera tra punti di contatto e tra autorità settoriali competenti degli Stati membri, nonché con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici; assicurare il coordinamento interministeriale e le relazioni con la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, con il Dipartimento della Protezione civile e con gli altri organismi nazionali che trattano la resilienza dei soggetti critici; coordinare le attività di sostegno ai soggetti critici nell'adempimento dei loro obblighi; ricevere, da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti, le notifiche degli incidenti; svolgere le funzioni di autorità settoriale competente per il settore degli enti della pubblica amministrazione.

Infine, l'articolo 5 dispone in merito al reclutamento e all'organizzazione del personale assegnato sia al PCU sia a ciascuna ASC, disciplinando la copertura dei relativi oneri.

L'articolo 6 prevede che, entro il 17 luglio 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di una consultazione aperta ai portatori di interessi, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza e tenuto conto della strategia nazionale per la cibersicurezza, detti la strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici e che successivamente la aggiorni almeno ogni quattro anni. Sono quindi elencati i contenuti che la strategia deve avere per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti critici rientranti nell'ambito di applicazione del presente schema di decreto.

L'articolo 7 dispone in ordine alla valutazione del rischio da parte dello Stato. In particolare, si prevede che la valutazione sia compiuta dal PCU entro il 17 luglio 2025 (successivamente, quando necessario e almeno ogni 4 anni), tenendo conto dell'elenco dei servizi essenziali, individuato con regolamento UE 2023/2450 della Commissione, e degli ulteriori servizi essenziali eventualmente individuati con dPCm.

L'articolo 8 delinea la procedura e i criteri per l'individuazione dei soggetti critici, anche di carattere regionale.

L'articolo 9 definisce i criteri che le ASC e il PCU devono utilizzare per determinare la "rilevanza" degli effetti negativi di un eventuale incidente sulla fornitura di servizi essenziali.

L'articolo 10 reca specifiche deroghe per i soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, ai quali si applica la specifica disciplina settoriale.

L'articolo 11 enuncia le attività di sostegno che il PCU e le ASC, anche sulla base della valutazione del rischio dello Stato, devono svolgere nei confronti dei soggetti critici. Inoltre, si prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza dei soggetti critici, di cui si disciplinano la composizione e le funzioni.

L'articolo 12 prevede specifiche attività di cooperazione tra i PCU e le ASC dei vari Stati membri, in favore dei soggetti critici che utilizzano infrastrutture critiche che collegano fisicamente l'Italia e uno o più Stati membri, che fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti critici di altri Stati membri, che forniscono servizi essenziali a o in altri Stati membri.

Il Capo III è dedicato alla resilienza dei soggetti critici.

L'articolo 13 dispone in ordine alla valutazione del rischio da parte dei soggetti critici.

L'articolo 14 riguarda le misure di resilienza (tecniche, di sicurezza e di organizzazione) che i soggetti critici sono tenuti ad adottare, oltre che a descrivere in un apposito piano di resilienza che dovrà essere aggiornato con cadenza almeno triennale.

L'articolo 15 tratta dei controlli dei precedenti personali delle persone che svolgono attività o ricoprono ruoli particolarmente delicati nell'erogazione dei servizi essenziali da parte dei soggetti critici.

L'articolo 16 disciplina la procedura di notifica da seguire in caso di incidente e definisce i parametri da considerare per determinare la rilevanza di quest'ultimo.

Il Capo IV riguarda i soggetti critici di particolare rilevanza europea.

In particolare, l'articolo 17 ne disciplina l'individuazione.

L'articolo 18 regola le missioni di consulenza organizzate dalla Commissione europea al fine di valutare le misure adottate da parte di un soggetto critico.

Il Capo V, rubricato "Cooperazione e comunicazione", si compone del solo articolo 19 volto a chiarire

che il PCU è il rappresentante dello Stato italiano all'interno del gruppo per la resilienza dei soggetti critici.

Nell'ambito del Capo VI, in materia di vigilanza ed esecuzione, l'articolo 20 attribuisce alle ASC poteri di vigilanza, di ispezione, di controllo, di richiesta di informazioni e di diffida, finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi imposti ai soggetti critici.

L'articolo 21 attiene all'apparato sanzionatorio.

All'interno del Capo VII, recante le disposizioni finali, l'articolo 22 prevede l'abrogazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, emanato in attuazione della direttiva 2008/114/CE, successivamente abrogata dalla direttiva CER.

Segnala, infine, che lo schema di decreto in esame è stato trasmesso dal Governo con urgenza, stante l'imminente scadenza della delega, anche se privo del parere del Garante per la protezione dei dati personali e del parere della Conferenza unificata, che saranno trasmessi appena acquisiti. Pertanto, la Commissione dovrà attendere la trasmissione della suddetta documentazione prima di procedere all'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) illustra uno schema di parere alternativo a quello del relatore, pubblicato in allegato, in cui si esprime una valutazione contraria sul disegno di legge in esame.

Ritiene innanzitutto irragionevole la proposta di estendere la rilevanza penale della maternità surrogata praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi per quella praticata in Italia, stabilendo quindi la punibilità di una condotta che alcuni Paesi consentono qualora sia esercitata con finalità solidaristiche e in modo gratuito. In questi casi, a suo avviso, si tratta più correttamente di gestazione solidale.

Rileva, quindi, alcune criticità del disegno di legge in titolo. In primo luogo, perseguendo anche all'estero il cittadino italiano che abbia posto in essere una condotta altrove considerata lecita, viene meno il necessario requisito della doppia incriminazione.

Ricorda, inoltre, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, affinché il reato commesso in parte all'estero possa rientrare nell'ambito della giurisdizione italiana occorre che in Italia si verifichi almeno una parte della condotta e che questa sia significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero. Non sarebbe sufficiente, quindi, il generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, anche se poi ivi integralmente realizzati.

Sottolinea, inoltre, che l'estensione in senso universalistico dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 contrasta anche con la normativa europea. Infatti, lo scorso 27 maggio è stata definitivamente approvata la nuova normativa europea contro la tratta di esseri umani, che ricomprende lo sfruttamento della maternità surrogata, il matrimonio forzato e l'adozione illegale tra le forme di sfruttamento contemplate dalla legislazione europea contro la tratta di esseri umani. Tale reato non coincide con la mera realizzazione della surrogazione di maternità, come previsto dal disegno di legge in esame, non essendo chiarito né regolato dalla normativa nazionale in cosa consista lo sfruttamento.

A suo avviso, quindi, è necessario disciplinare in modo dettagliato la fattispecie della gestazione per altri, proprio per contrastare eventuali irregolarità.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) esprime una profonda contrarietà alle tecniche di surrogazione della maternità. A suo avviso, si tratta di una pratica disumana, in quanto sempre accompagnata da forme di sfruttamento del corpo della donna e a danno del minore. Pertanto, a titolo personale, dichiara un voto favorevole sulla proposta di parere non ostativo del relatore.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), dal punto di vista del merito, si associa alle considerazioni della senatrice Gelmini, ritenendo difficile distinguere tra la gestazione solidale e lo sfruttamento del corpo

della donna, che a volte ricorre a questa pratica per motivi di mera sopravvivenza. La scelta di carattere solidaristico, infatti, nasconde molto spesso fini commerciali, con il pretesto dello stato di bisogno economico della gestante.

Concorda, invece, con la senatrice Castellone a proposito della necessità di focalizzare l'attenzione sulla legislazione europea contro la tratta degli esseri umani.

Tuttavia, per quanto riguarda i profili di costituzionalità, ricorda che - come emerso anche nel corso delle audizioni presso la Commissione giustizia - per la configurazione di una fattispecie penale devono essere rispettati i requisiti di tassatività e certezza, che nel disegno di legge in esame mancano, perché si propone un approccio meramente ideologico. A suo avviso, tale misura non costituirà un efficace deterrente: sarebbe stato preferibile lo strumento della convenzione internazionale, piuttosto che la previsione di un reato universale.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) conferma che l'approccio della sua parte politica al tema della maternità surrogata è quello delineato dal disegno di legge in titolo. Pertanto, dal punto di vista del merito, concorda con le considerazioni espresse dalle senatrici Gelmini e Valente.

Ritiene che l'individuazione di un reato universale, strumento a cui il Governo ha già fatto ricorso con il cosiddetto decreto-legge Cutro (decreto-legge n. 20 del 2023), sia l'unico mezzo per contrastare in modo efficace una condotta che viene parzialmente commessa all'estero, ma il più delle volte inizia in Italia, anche con la consultazione di siti Internet, dove le coppie scelgono il sesso e le caratteristiche fisiche della prole, e con il ricorso a intermediari. Si tratta di una forma di mercimonio che, a suo avviso, è certamente da punire, in modo conforme all'ordinamento giuridico italiano.

A nome del Gruppo, annuncia quindi un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, precisa che sul tema prevale purtroppo la disinformazione, come conferma la confusione tra maternità surrogata e gestazione per altri.

Sottolinea che il Movimento 5 stelle ha presentato in materia il disegno di legge n. 1087 (*Disposizioni concernenti la gravidanza per altri solidale e altruistica*), volto a tutelare l'autodeterminazione rispetto alle scelte procreative e fornire contestualmente gli strumenti di tutela e di prevenzione dei rischi. Solo in questo modo si possono evitare forme di mercimonio, consentendo alla donna di scegliere sia di far nascere un bambino, sia di non diventare madre, come garantito invece dalla legge n. 194 del 1978.

Nel testo a sua prima firma, si prevede l'istituzione di una commissione che accerti l'autenticità dei presupposti della volontà solidale e altruistica, sull'esempio del Portogallo. Inoltre, si stabilisce che tutte le fasi della procedura siano omologate dal tribunale, analogamente a quanto è previsto in Grecia. Infine, si introduce il divieto di utilizzare il patrimonio genetico della gestante.

Sarebbe quindi opportuno che la discussione fosse scevra da pregiudizi, anche per tutelare l'interesse dei bambini nati con questa tecnica, rispettando altresì il dolore delle coppie costrette ad adottare una decisione difficile per diventare genitori.

Dichiara quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, ribadisce il parere non ostativo illustrato nella seduta pomeridiana del 19 giugno.

Quanto al merito, riconosce che si tratta di una materia molto complessa, che coinvolge valori fondamentali di civiltà. Concorda con la senatrice Valente sul fatto che spesso la giustificazione della solidarietà nasconde in realtà la mercificazione del corpo della donna, a vantaggio di chi ha una maggiore forza economica.

Ciò non esclude che ci possano essere casi particolari e numericamente ridotti di gestazione della madre per la figlia, oppure quella solidale tra sorelle. Tuttavia, occorre prima di tutto contrastare una pratica che sta assumendo dimensioni preoccupanti e finalità quasi consumistiche, come ha ricordato il senatore Lisei.

A titolo personale, ricollegandosi alle considerazioni della senatrice Castellone sul divieto di utilizzo del patrimonio genetico della gestante, esprime in ogni caso perplessità sulla forza del legame che discende dal patrimonio genetico, a fronte di quello che si costruisce con le continue interazioni tra la

donna e il nascituro lungo tutto il percorso della gravidanza.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi lo schema di parere non ostativo proposto dal relatore.

È quindi preclusa la proposta di parere alternativo presentata dalla senatrice Castellone.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE**, con riguardo ai disegni di legge n. **574** e connessi (*Modifiche alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge*), propone di completare il ciclo di audizioni informali martedì 9 luglio, a partire dalle ore 11,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI ALESSANDRA MAIORINO, CATALDI E MARIA DOMENICA CASTELLONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 824

La Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.";

premessi che:

la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*», che prevede che «*Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro*»;

obiettivo della presente proposta è estendere la punibilità delle suddette condotte anche quando le stesse siano state commesse in un Paese straniero, da cittadino italiano;

molteplici sono gli effetti derivanti da una siffatta previsione: un primo, fondamentale, effetto consiste nell'estensione della rilevanza penale anche della maternità surrogata praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi per quella praticata in Italia. In altri termini, un soggetto che decida di recarsi all'estero per eseguire tale tecnica sarebbe perseguibile in Italia, sebbene quel comportamento sia legittimo nel Paese straniero, ed anzi, considerato un vero e proprio esercizio di un diritto. In altri termini, verrà punito in Italia ciò che in un altro Paese è considerato esercizio di un diritto, con ciò determinandosi notevoli problemi di compatibilità con i principi cui è ispirato il nostro sistema penale; si rende, quindi, perseguibile il ricorso alle tecniche di surrogazione di maternità effettuate anche in Stati che le consentono, disciplinano e regolano, facendo venire meno uno dei principi del diritto, quello del necessario requisito della doppia incriminazione;

considerato che:

occorre, sul punto, rammentare che quanto ai profili penali, anzitutto la Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'art. 12, comma 6, ai fatti commessi all'estero. La giurisprudenza della Corte di cassazione è univoca in quanto, affinché il reato commesso in parte all'estero possa rientrare nell'ambito della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 6, secondo comma, c.p., occorre che si verifichi nel territorio dello Stato "anche solo un frammento della condotta" integrante il reato e che la parte di condotta commessa in Italia sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero; tale connotazione, tuttavia, non può essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, anche se poi ivi integralmente realizzati (v. da ultimo Cass. pen., Sez. III, n. 5198 del 2021; v inoltre Cass. pen., Sez. VI, n. 56953 del 2017, Cass. pen., Sez. III, n. 35165 del 2017, Cass. pen., Sez. V, n. 13525 del 2016). La Cassazione (sentenza n. 5198/2021), individuando il momento di consumazione del reato nel compimento della gestazione per conto di altri, che si conclude con la nascita, rileva che «il tema è quello di stabilire il perimetro delle condotte antecedenti alla nascita che integrano la condotta di "realizza"», che deve essere circoscritto a quelle condotte eziologicamente collegate alla nascita

stessa e funzionali allo scopo in modo da "delimitare il contenuto della fattispecie tipica entro limiti di riconoscibilità della fattispecie e prevedibilità delle conseguenze". "Ciò in quanto la norma penale deve essere sufficientemente chiara per essere prevedibile il comportamento che è fonte di responsabilità penale." In precedenza, la Cassazione aveva riconosciuto la scriminante dell'esercizio putativo del diritto nei confronti di chi, all'estero, in Paesi dove è consentita, ricorre a pratiche di maternità surrogata sull'assunto che il cittadino che ricorre alla maternità surrogata all'estero non può essere perseguito perché incorre in un errore di diritto inevitabile, ai sensi dell'art. 5 c.p., essendo controversa presso la giurisprudenza la questione se, per punire secondo la legge italiana il reato commesso all'estero (art. 9 c.p.), sia necessario che si tratti di fatto previsto come reato anche nello stato in cui fu commesso (c.d. doppia incriminabilità);

inoltre, per la legge penale italiana, un fatto configurato come reato in Italia può essere punito anche quando commesso all'estero purché ricorrano determinate condizioni, differenti a seconda che sia previsto o meno il coinvolgimento di un cittadino italiano (in veste di autore del delitto, concorrente dell'autore, oppure vittima del delitto stesso). In materia di punibilità dei reati commessi all'estero, la disciplina è dettata dagli artt. 7 ss. c.p. In particolare, l'articolo 7 c.p. prevede che la legge italiana si applichi sia nei confronti del cittadino sia nei confronti dello straniero in relazione ai reati, commessi all'estero, elencati nel medesimo articolo e caratterizzati da rilevante gravità - quali, ad esempio, i delitti contro la personalità dello Stato - e, in particolare, ad ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana (art. 7, comma primo, n. 5, c.p.). Unitamente a quanto detto, l'articolo 9 c.p. rubricato "delitto comune del cittadino commesso all'estero", subordina l'applicazione della legge penale italiana alla sussistenza di alcuni presupposti: è punito secondo la legge italiana il cittadino presente nel territorio dello Stato italiano che abbia commesso un reato punito con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. Ove la pena prevista sia inferiore, è necessaria, ai fini della punibilità, un'apposita richiesta del Ministro della giustizia, ovvero l'istanza di procedimento o di querela da parte della persona offesa. Quindi sulla base delle norme attualmente vigenti sarebbe già perseguibile il delitto commesso in territorio estero da cittadino italiano qualora lo stesso rientri all'interno del territorio. Non si hanno notizie di richieste di procedimenti da parte di alcun Ministro della Giustizia ben che meno dell'attuale Ministro Nordio;

l'irragionevolezza dell'intervento legislativo è dato anche dal fatto che lo stesso creerebbe una sorta di punibilità universale per il cittadino che commette il reato all'estero, ma al contempo la sanzione prevista sarebbe totalmente priva di effettività in quanto l'ordinamento prevede per il delitto di surrogazione di maternità, essendo considerato dal legislatore un reato di scarsa offensività, una forbice edittale molto bassa (minimo 3 mesi massimo 2 anni), non consentendo, quindi, l'applicazione della reclusione. Infatti diversi strumenti normativi possono essere utilizzati al fine di evitare l'applicazione della reclusione ovvero: la particolare tenuità del fatto, la sospensione condizionale e la messa alla prova;

considerato ancora che:

la minaccia di una sanzione penale "universale" potrebbe tradursi in un affievolimento dei livelli di tutelanei confronti del nato all'estero da maternità surrogata, in violazione dei principi convenzionali che impongono invece la preminenza dell'interesse del minore nel bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente rilevanti. La proposta di legge in esame, invero, lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello *status* giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel 'vuoto di tutela' nei confronti dei figli, la cui necessità di protezione è stata ribadita sia dalla Corte Costituzionale che dalla giurisprudenza di Strasburgo;

con la Sentenza n. 33 del 2021 la Corte Costituzionale ha mosso un importante monito al legislatore circa la necessità di prevedere adeguati strumenti di tutela nei confronti del minore nato al di fuori delle ipotesi consentite dal nostro ordinamento, come a seguito di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita avvenute all'estero o di maternità surrogata. La giurisprudenza di legittimità, ha, infatti, consentito di recente alla trascrizione di atti di nascita formati all'estero, già attributivi secondo la legislazione straniera, di uno *status filiationis* rispetto a due genitori del medesimo sesso

(nella specie due madri), che abbiano fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tuttavia, ciò non ha riguardato anche il diverso caso di figlio concepito all'estero ma nato in Italia da tecniche di procreazione medicalmente assistita, né da maternità surrogata praticata all'estero (Cass. Civ. 7668/2020, conf. 23319/2021);

sebbene, come noto, la legge n. 40 del 2004 vieti sia la possibilità per le coppie omosessuali di accedere a tecniche di fecondazione medicalmente assistita (sanzionando l'eventuale inosservanza con una cospicua sanzione amministrativa), sia il ricorso alla maternità surrogata (di rilievo penale), non può non tenersi conto della necessità di assicurare tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con entrambi i componenti della coppia, che non solo ne abbiano voluto la nascita in un Paese estero in conformità alla *lex loci*, ma che lo abbiano poi accudito esercitando di fatto la responsabilità genitoriale. Occorre, in altri termini, separare la fattispecie illecita dagli effetti che possono derivarne sul rapporto di filiazione e in particolare su chi ne sia stato in qualche modo vittima;

come ribadito anche nella recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 33/2021), "indiscutibile" è l'interesse del minore a che tali legami abbiano riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la vita del bambino stesso - dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari -; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte. E ciò anche laddove il nucleo in questione sia strutturato attorno ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, dal momento che l'orientamento sessuale della coppia non incide di per se sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale (sentenza n. 221 del 2019; Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962; sezione prima civile, sentenza 11 gennaio 2013, n. 601);

la Corte Costituzionale, nell'individuare possibili soluzioni, ha messo in luce i limiti della procedura di adozione in casi particolari. Il ricorso, infatti, a quest'ultima procedura costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati (Corte Cost. 33/2021). Infatti, essa non attribuisce la genitorialità all'adottante. Inoltre, è ancora controverso - stante il perdurante richiamo operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983 all'art. 330 cod. civ. - se anche l'adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il figlio e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l'adottante abbia già altri figli propri. Essa richiede inoltre, per il suo perfezionamento, il necessario assenso del genitore "biologico" (art. 46 della legge n. 184 del 1983), che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia, nelle quali il minore finisce per essere così definitivamente privato del rapporto giuridico con la persona che ha sin dall'inizio condiviso il progetto genitoriale, e si è di fatto presa cura di lui sin dal momento della nascita. Secondo il giudice delle Leggi, piuttosto, occorrerebbe un procedimento di adozione "celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino";

ogni soluzione, quindi, che non dovesse offrire al minore alcuna chance di un tale riconoscimento, sia pure ex post e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, finirebbe per strumentalizzare la persona del minore in nome della pur legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata. Anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU afferma la necessità, alla luce dell'art. 8 CEDU, che i bambini nati mediante maternità surrogata, anche negli Stati parte che vietino il ricorso a tali pratiche, ottengano un riconoscimento giuridico del «legame di filiazione» (*lien de filiation*) con entrambi i componenti della coppia che ne ha voluto la nascita, e che se ne sia poi presa concretamente cura (sentenza *Mennesson c. Francia*; sentenza *D. c. Francia*);

come rilevato dalla medesima Corte Costituzionale, il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, in quanto interprete della collettività nazionale, rilevato che:

la disposizione contenuta nel disegno di legge in esame eccede anche le fattispecie criminali previste

dal diritto europeo;
nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea, lo scorso 27 maggio è stata definitivamente approvata la nuova normativa europea anti-tratta che ascrive lo sfruttamento della maternità surrogata, il matrimonio forzato e l'adozione illegale alle forme di sfruttamento contemplate dalla legislazione europea contro la tratta di esseri umani;
il nuovo reato europeo prevede una condotta specifica che non coincide con la mera realizzazione della surrogazione di maternità, come previsto dal citato articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 come esteso in senso universalistico dal disegno di legge in esame, concentrandosi sulle condotte di sfruttamento della surrogazione di maternità e chiarisce in cosa consista lo sfruttamento, aspetto questo non regolato dalla normativa nazionale;
il disegno di legge in esame risulta, quindi, da un lato distonico rispetto agli obiettivi che si prefigge in quanto inattuabili e, dall'altro, anacronistico perché non distingue tra la maternità surrogata praticata ai fini commerciali e quella a fini solidaristici. Appare, inoltre, assurdo che non preveda l'inserimento, nei delitti di tratta e riduzione e mantenimento in schiavitù, delle condotte volte ad effettuare la maternità surrogata. L'intervento legislativo per giunta non si occupa di dare adeguato riconoscimento ai nati da maternità surrogata. In estrema sintesi: un provvedimento volto solo a pubblicizzare il contrasto alla maternità surrogata ma negli effetti una scatola vuota, esprime quindi, per quanto di competenza, parere contrario.

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 229 (ant.) del 03/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2024

229ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in funzione di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla 9a Commissione nella seduta pomeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE DELIBERANTE

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Discussione e approvazione)

Il **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato all'unanimità in sede redigente ed è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

La relatrice **TERNULLO** (*FI-BP-PPE*) ricorda brevemente il contenuto del provvedimento, che modifica la legge n. 101 del 2011, istitutiva della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, da celebrare il 9 ottobre di ogni anno, in concomitanza con l'anniversario del disastro del Vajont, espungendo la parola "incuria" e utilizzando pertanto l'espressione "disastri ambientali e industriali causati dall'uomo".

Il **PRESIDENTE** propone di fare salve le fasi dell'esame svolto in sede redigente, di dare per acquisiti i pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva e rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno, per poter così procedere alla votazione.

La Commissione conviene.

Verificata la presenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 1, 2 e

3 del disegno di legge.

Si procede quindi alla votazione finale.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, nella convinzione che la celebrazione della Giornata debba essere non solo un'occasione per ricordare le vittime, ma anche uno stimolo affinché le istituzioni adottino tutte le iniziative legislative e amministrative necessarie a evitare in futuro ulteriori disastri ambientali e industriali, che purtroppo continuano a verificarsi.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza del provvedimento, sostenuto dalla Lega, affinché anche le nuove generazioni conservino la memoria della tragedia del Vajont, che ha segnato la storia del Paese. È necessario infatti mantenere alta l'attenzione per prevenire i casi in cui l'avidità e la cupidigia dell'uomo possono portare a eventi disastrosi, come quello accaduto il 9 ottobre 1963, da addebitare appunto alla responsabilità umana e non a cause naturali. Per questo motivo, si è deciso di sopprimere la parola "incuria" dalla denominazione della Giornata.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sul provvedimento, che è importante, perché volto non solo a correggere la denominazione della Giornata, ma anche a conservare la memoria delle vittime, al fine di rispondere a un'esigenza di giustizia e di pacificazione sociale.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi, annuncia il voto favorevole del Gruppo. Esprime apprezzamento per il lavoro svolto in Commissione, al fine di ampliare l'ambito di applicazione della norma, in modo da non lasciare escluse le vittime dei disastri causati dall'uomo per dolo o colpa. Coglie l'occasione per esprimere vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari in questi tragici eventi.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene che la modifica proposta dal disegno di legge in titolo conferisca un'accezione più ampia alla ricorrenza del 9 ottobre. Coglie l'occasione per ricordare le vittime del catastrofico sisma che negli anni scorsi ha colpito l'Italia centrale. Anche in questo caso, si può addebitare la responsabilità all'uomo, dal momento che gli edifici non sono stati costruiti secondo le norme antisismiche, nonostante si trovassero anche in zone ad alto rischio. Pur riconoscendo che tale adeguamento avrebbe un impatto economico rilevante, sottolinea la necessità di iniziare a intervenire in via preventiva e non solo per la ricostruzione dopo che i disastri si sono verificati.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge, nel testo presentato dai proponenti.

IN SEDE REFERENTE

[\(1054\)](#) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

[\(276\)](#) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

[\(396\)](#) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 2 luglio.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, sia per le specifiche misure adottate sia perché costituisce un segno di attenzione nei confronti delle esigenze delle zone montane.

Ritiene di poter offrire un valido contributo alla definizione del testo, provenendo da una Regione, il Trentino-Alto Adige, che per il 95 per cento è sopra i mille metri di altitudine e che, negli anni, ha già dovuto implementare alcune strategie per evitare lo spopolamento della montagna, garantendo una qualità di vita dignitosa anche ad alta quota.

A tal fine, si è infatti provveduto agli allacciamenti idrici ed elettrici e alla rete fognaria per tutti i masi, è stato dato un sostegno economico alle famiglie, soprattutto per i mutui destinati all'acquisto di immobili nelle zone più ripide. È stato inoltre favorito lo sviluppo dell'agriturismo e la destinazione di appartamenti all'attività turistica, come anche la possibilità di una seconda fonte di guadagno, lavorando presso gli impianti sciistici.

In secondo luogo, sono stati rafforzati i servizi pubblici essenziali, in particolare quelli medici e socioassistenziali, si è agevolata la vita di comunità nei piccoli paesi con la realizzazione di negozi, bar, campi sportivi, asili e case per il volontariato, ed è stata stimolata la coltivazione dei terreni anche nelle malghe di alta quota. Resta purtroppo il problema della concorrenza della grande distribuzione dei grandi centri a danno dei piccoli negozi dei paesi, che essendo a conduzione familiare non riescono a garantire l'apertura anche nei fine settimana. Inoltre, occorre assumere al più presto misure per contenere la presenza di orsi e lupi, che aggrediscono il bestiame e ormai si avvicinano anche ai centri abitati. A tale riguardo, evidenzia che l'Italia è l'unico tra i Paesi dell'Unione europea a non consentire il prelievo venatorio di questi grandi carnivori.

La terza strategia adottata dal Trentino-Alto Adige ha riguardato la cura del territorio, essendo la montagna esposta al rischio di frane e caduta massi, attraverso la realizzazione di gallerie, l'installazione di reti di protezione e altri interventi di prevenzione delle valanghe.

Sottolinea che tali provvedimenti, che hanno mantenuto il territorio vivo, sono stati adottati grazie all'autonomia speciale, che ha consentito alla Regione di esercitare la competenza legislativa e amministrativa per affrontare le proprie esigenze specifiche.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), a integrazione del proprio intervento svolto nella seduta del 27 giugno, ribadisce l'esigenza di una ulteriore riflessione sui criteri da adottare per la classificazione dei Comuni montani e sulla opportunità di procedere a una mappatura complessiva. Vi è il rischio, infatti, che l'adozione del criterio dell'altitudine finisca per provocare disparità di trattamento, in particolare a danno di paesi dell'Italia centrale e meridionale che presentano le caratteristiche della zona montana, pur trovandosi a quote più basse. Oltre alla pendenza, si dovrebbero infatti considerare elementi quali l'inserimento in un parco montano o il tipo di attività economica prevalente, soprattutto se di chiara vocazione turistica e basata su attività e sport che si praticano tipicamente in montagna.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del correlatore [BALBONI](#) (FdI), esprime apprezzamento, perché dal dibattito è emersa una volontà comune di individuare le misure più opportune per migliorare la qualità di vita in montagna. A tale proposito, ricorda che la Costituzione italiana è una delle poche, insieme a quelle spagnola e svizzera, a prevedere la tutela del territorio montano.

Si sofferma sulla questione della classificazione dei Comuni montani, affrontata sia nelle audizioni sia nella discussione generale, che è fondamentale per le ricadute che il provvedimento avrà sul territorio. Sottolinea che la prima definizione delle zone montane risale al dopoguerra, quando le esigenze erano diverse da quelle attuali. Per favorire la ricostruzione e la rinascita economica, dopo la devastazione del conflitto, si adottò un criterio più ampio, comprendendo il più possibile le aree svantaggiate. In questo modo, però, si è ampliata eccessivamente la platea dei beneficiari, a fronte delle risorse stanziare. Nonostante l'incremento degli stanziamenti a favore del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, deciso nel 2023, è indispensabile una rimodulazione delle erogazioni, in modo che possano poi essere redistribuite tra gli stessi Comuni montani in base alle effettive necessità.

Nel replicare al senatore Cataldi, precisa che la classificazione verrà stabilita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dopo un'interlocuzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e gli altri Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Inoltre, [con un](#) ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati i Comuni destinatari delle misure di sostegno anche sulla base di parametri socioeconomici. Tale criterio, tuttavia, deve essere considerato integrativo e non complementare rispetto a quelli prevalenti dell'altitudine e della pendenza.

Riconosce il merito della senatrice Gelmini di aver posto l'esigenza, in qualità di Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Governo Draghi, di predisporre interventi strutturali, come indicato anche nell'Atto Senato n. 276, di cui si è tenuto conto nel disegno di legge n. 1054 d'iniziativa governativa. Ritiene inoltre opportuno prendere spunto dalle considerazioni del senatore Durnwalder, considerato che il Trentino-Alto Adige ha già dovuto confrontarsi con il problema dello spopolamento della

montagna. Vi sono poi alcune questioni comuni anche alle aree interne o svantaggiate e che dovrebbero essere oggetto di misure specifiche, come la tutela dei piccoli negozi a fronte della grande distribuzione, oppure l'installazione della banda larga, realizzata da *Open fiber*, che tuttavia non ha completato i lavori.

Sulle questioni più tecniche si riserva un approfondimento in sede di esame degli emendamenti, sottolineando la disponibilità ad accogliere eventuali proposte migliorative.

Il ministro [CALDEROLI](#), nel ringraziare la relatrice per la replica esaustiva, puntualizza che la necessità di rivedere la classificazione dei Comuni montani è evidente, se si considera che attualmente questi rappresentano quasi il 50 per cento del totale, mentre il territorio montano è solo il 35 per cento di quello nazionale. Sottolinea che l'obiettivo è garantire un adeguato sostegno alle zone di montagna, per frenare lo spopolamento e, anzi, renderle di nuovo attrattive.

Ricorda che il Fondo per lo sviluppo della montagna è stato istituito con una dotazione di circa 100 milioni per il 2022 e di circa 200 milioni a decorrere dal 2023. Tuttavia, in via transitoria, il Governo ha deciso di garantire il 50 per cento delle risorse anche ai Comuni che rientravano nella classificazione finora vigente.

Nel replicare alla senatrice Gelmini, che ha auspicato un ricorso contenuto ai dPCm, precisa che questo strumento garantisce flessibilità nel rivedere la classificazione dopo la fase sperimentale.

Quanto alla dotazione finanziaria, in attesa che si determinino le condizioni di finanza pubblica per un ulteriore incremento, è opportuno verificare che i fondi siano spesi in modo appropriato, soprattutto la quota di competenza regionale e degli enti locali, mentre quella statale ormai si è ridotta allo 0,7 per cento circa ed è destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei Comuni montani.

Segnala che vi è un'ulteriore difficoltà nella ripartizione dei fondi, causata da una allocazione delle risorse su una molteplicità di fondi di bilancio, come quelli per le zone disabitate, per le aree marginali e per le zone di confine. Ciò impedisce una efficiente programmazione pluriennale per gli interventi strutturali.

Esprime infine apprezzamento per i contributi forniti dai soggetti auditi e assicura la disponibilità del Governo ad accogliere proposte di modifica migliorative del testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di svolgere martedì 9 luglio, a partire dalle ore 13, le restanti audizioni sui disegni di legge costituzionali n. [574](#) e connessi (*Modifiche alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge*). Successivamente, alle ore 16,30 sarà convocata la Sottocommissione per i pareri, mentre alle 16,40 si riunirà la Commissione in seduta plenaria per l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [794](#) (*Elargizioni benefici vittime incuria*), il cui termine di presentazione scade domani alle ore 12.

Si è poi concordato, per la giornata di mercoledì 10 luglio, di svolgere, a partire dalle ore 9, le restanti audizioni sui disegni di legge nn. [838](#) (*Benefici vittime del terrorismo*) e [991](#) (*Estensione benefici vittime del terrorismo*) e, a partire dalle ore 11, le audizioni sui disegni di legge n. [119](#) e connessi (*Disposizioni in materia di guardie giurate*), mentre alle ore 14, in seduta plenaria, avrà inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [1054](#) (*Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*), adottato quale testo base, il cui termine di presentazione è fissato alle ore 12 di martedì 9 luglio.

Infine, si è convenuto di svolgere le audizioni sul disegno di legge n. [961](#) (*Mobilità forze dell'ordine*) mercoledì 17 luglio, a partire dalle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate per le ore 14 di oggi, mercoledì 3 luglio, e per le ore 9 di domani, giovedì 4 luglio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta pomeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza:

- parere non ostativo sulla proposta 1.61, segnalando l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 74 (pom.) del 09/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2024

Presidenza del Presidente

BALBONI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,40.

*AUDIZIONI DEL PROFESSOR GAETANO AZZARITI, ORDINARIO DI DIRITTO
COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITA' SAPIENZA DI ROMA, DELLA PROFESSORESSA
ILENIA MASSA PINTO, ORDINARIA DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITA' DI
TORINO (INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA), DEL PROFESSOR GIOVANNI PICCIRILLI,
ASSOCIATO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELLA UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI DI ROMA (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA)
E DEL PROFESSOR MASSIMO VILLONE, EMERITO DELL'UNIVERSITA' FEDERICO II DI
NAPOLI (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 574, 892, 976
E 1137 (MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE, IN MATERIA DI APPROVAZIONE DI DISEGNI DI
LEGGE E OMOGENEITA' DEI DECRETI-LEGGE)*

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 243 (pom.) del 17/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2024

243ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il relatore ha proposto di adottare il disegno di legge n. 902 come testo base per il seguito dell'esame.

La senatrice **SPELGATTI** (*LSP-PSd'Az*), pur ribadendo che - a suo avviso - si sarebbe potuto valutare di assumere come testo base il disegno di legge n. 1008, a sua prima firma, in quanto più ampio, conviene sulla proposta del relatore.

Si passa alla votazione della proposta del relatore per l'adozione del testo base.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) annuncia il voto di astensione del Partito democratico.

La Commissione approva la proposta del relatore di adottare il disegno di legge n. 902 come testo base per il seguito dell'esame.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare alla prossima settimana l'inizio della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 luglio.

La relatrice **SPINELLI** (*FdI*) fa presente che sono in corso interlocuzioni per l'adozione di un testo unitario, su cui potrebbero convergere tutti i Gruppi di maggioranza e opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno un rinvio della discussione alla prossima settimana, per favorire un'interlocuzione con i rappresentanti di tutti i Gruppi, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un'intesa unanime su un testo unitario.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(1137) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni e che sono stati sollecitati i contributi scritti ancora mancanti.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) fa presente che sarà presentato a breve anche un disegno di legge del Gruppo M5S.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare lo svolgimento della discussione generale alla prossima settimana, con l'auspicio che nel frattempo pervengano sia i restanti contributi scritti degli auditi sia il disegno di legge preannunciato dal Movimento 5 stelle.

La discussione generale potrà altresì far emergere elementi di riflessione utili ai fini dell'adozione del testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (n. 177)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), non essendo ancora pervenuti i pareri dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dell'Agenzia per l'Italia digitale e del Garante per la protezione dei dati personali, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è concordato di avviare, nella seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 18 settembre, l'esame dei disegni di legge nn. [1184](#) (*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*) e [1192](#) (*Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie*), entrambi d'iniziativa governativa.

Si è deciso altresì di incardinare, nella medesima seduta, il disegno di legge n. [1178](#) (*Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane*), già approvato dalla Camera dei deputati.

Si è quindi concordato di avviare, nella seduta che sarà convocata martedì 24 settembre, l'esame del disegno di legge n. [88](#) (*Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo*).

Per la prossima settimana, si è convenuto di riprendere l'esame del disegno di legge n. [836](#) (*Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi*), nonché di incardinare il disegno di legge costituzionale n. [780](#) (*Modifica all'articolo 41 della Costituzione in materia di sfruttamento dell'altrui stato di bisogno*).

Quanto ai disegni di legge costituzionale n. [427](#) e connessi sulla tutela delle vittime di reato, si è deciso di svolgere un ciclo di audizioni, fissando alle ore 12 di lunedì 23 settembre il termine entro cui indicare non più di due nominativi da audire per Gruppo.

Con riferimento ai disegni di legge n. [303](#) e connessi (*Istituzione Garante protezione dati personali e diritti umani*) e all'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri, si è convenuto di avviare le audizioni, rispettivamente, nelle giornate di martedì 8 ottobre, a partire dalle ore 13, e mercoledì 9 ottobre alle ore 14.

La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 24/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2024

245ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,15.*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 ([n. 177](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 settembre.

Il **PRESIDENTE** avverte che è pervenuto il parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto in titolo. Tuttavia, dovendosi ancora esprimere su di esso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 settembre.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare l'inizio della discussione generale alla prossima settimana e di fissare in quell'occasione anche il termine per la presentazione degli emendamenti da riferire all'A.S. 902 adottato come testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 settembre.

La relatrice [SPINELLI](#) (FdI) dà conto di una proposta di testo unificato, pubblicato in allegato, che è stato predisposto con il consenso unanime dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione e a seguito di interlocuzioni con il Governo.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) ringrazia la relatrice per il lavoro di sintesi svolto, che tiene conto anche delle istanze del Comitato ricordo vittime ponte Morandi, affinché si preveda non solo un risarcimento economico, ma anche un riconoscimento giuridico dei benefici a tutela dei familiari delle vittime degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 del nuovo testo.

Considerato l'orientamento unanime in Commissione, auspica che si proceda al più presto alla votazione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di adottare il testo unificato come base per il seguito dell'esame e di fissare un termine molto breve per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, alle ore 14 di domani, mercoledì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(370) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) propone di svolgere un breve ciclo di audizioni.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), prima firmataria del disegno di legge in titolo, ritiene opportuno svolgere alcune audizioni, purché in numero contenuto.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi che siano auditi non più di due soggetti per Gruppo, da indicare entro le ore 12 di lunedì 30 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1178) Deputato BATTILOCCHIO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è scaduto alle ore 14 di oggi e che si potrà procedere alla relativa illustrazione nella seduta già convocata per domani, mercoledì 25 settembre, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(88) Valeria VALENTE e altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo

(Discussione e rinvio)

La relatrice [SPINELLI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Valente, che riproduce per intero il testo approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato nel corso della XVIII legislatura, al termine dell'esame dell'atto Senato n. 1785, presentato dalla senatrice Pinotti e sottoscritto da senatrici e senatori esponenti di tutti i Gruppi parlamentari.

La proposta intende colmare alcune lacune esistenti nel nostro Paese in tema di rappresentanza di genere. In particolare, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è finalizzata a promuovere l'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo, prevedendo che tale equilibrio sia assicurato almeno nella misura di due quinti.

Nel merito la proposta si compone di sette articoli.

L'articolo 1 definisce alcuni principi ispiratori dell'iniziativa legislativa.

L'articolo 2 prevede che, nella scelta dei componenti delle autorità indipendenti, sia assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio tra i sessi, in una misura che, nel caso più frequente di collegi composti da cinque membri, è di due quinti; ciò si applica anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.

L'articolo 3 riguarda gli organi delle società a controllo pubblico. Viene modificato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, al fine di assicurare, nella scelta degli amministratori di tali società, il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

L'articolo 4 introduce il principio dell'equilibrio tra i sessi, sempre nella misura di due quinti, per i componenti dei comitati di consulenza del Governo, per i commissari straordinari e per le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il testo precisa che la durata di applicazione di questa disposizione, così come di quelle contenute negli articoli precedenti, è fissata in dieci anni, a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 reca disposizioni di principio per le regioni e le province autonome, nonché per le università.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'articolo 7 dispone in ordine alla decorrenza del provvedimento.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) precisa che la misura dei due quinti non ha valenza generale ma si riferisce solo ai casi in cui gli organi delle società sono composti da cinque membri.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, fissando per le ore 12 di lunedì 30 settembre il termine entro cui indicare i nominativi dei soggetti da audire, nella misura di due per ciascun Gruppo. Fa poi presente che verrà messa a disposizione dei senatori la documentazione acquisita nella precedente legislatura.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(1137) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è ancora in attesa di individuare il testo base.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) fa presente che il disegno di legge del Movimento 5 Stelle è in fase di elaborazione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) precisa che anche il disegno di legge del proprio Gruppo è in corso di predisposizione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare il seguito dell'esame di due settimane, in attesa dell'assegnazione dei due ulteriori disegni di legge. Si procederà poi allo svolgimento della discussione generale e all'adozione di un testo base oppure alla redazione di un testo unificato, eventualmente nella sede del Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre 2023.

Il **PRESIDENTE** avverte che è pervenuta sul nuovo testo dei disegni di legge in titolo la richiesta di audire dodici soggetti. Propone al riguardo di audire cinque soggetti in presenza, martedì 1° ottobre, a partire dalle ore 13, e tre da remoto giovedì 3 ottobre, alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il **PRESIDENTE** avverte che alle 14 di oggi è scaduto il termine per indicare i soggetti da audire.

Rinvia alla seduta di domani l'organizzazione dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(780) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CATALDI e altri. - Modifica all'articolo 41 della Costituzione in materia di sfruttamento dell'altrui stato di bisogno

(Esame e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (FdI), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Cataldi. Il testo si compone di un'unica disposizione che integra l'articolo 41, secondo comma, della Costituzione, al fine di specificare che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da approfittare dell'altrui stato di bisogno.

Ricorda che il vigente secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Previo intervento del senatore **CATALDI** (M5S), propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni, fissando per le ore 12 di lunedì 30 settembre il termine entro cui indicare i nominativi dei soggetti da audire, nella misura di due per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1126 (ISTITUZIONE DELLA GIORNATA IN MEMORIA DELLE MAROCCHINATE)

Il **PRESIDENTE** avverte che, previo consenso del proponente, il senatore Gasparri, acquisito per le vie brevi, si è convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento in sede referente l'esame del disegno di legge n. **1126**, in modo da esaminarlo congiuntamente al disegno di legge n. **836** (*Giornata memoria vittime stupri di guerra 1943-44*), a prima firma del senatore De Priamo, già incardinato.

La Commissione prende atto.

SULLA RICHIESTA DI AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (CLEP), PROFESSOR SABINO CASSESE, IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86, SULL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), dopo aver precisato di aver convenuto sulla opportunità di rinviare ulteriormente la discussione generale sui disegni di legge costituzionale n. 574 e connessi (*Modifiche*

alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge) per favorire un atteggiamento di condivisione e di maggiore consapevolezza, trattandosi appunto di apportare modifiche alla Costituzione, chiede un analogo atteggiamento di compartecipazione da parte della maggioranza a proposito della necessità di audire il professor Cassese in merito all'avanzamento dei lavori del Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, come convenuto prima dell'approvazione della legge in materia di autonomia differenziata.

Al contrario, si assiste negli ultimi giorni a indiscrezioni pubblicate sui quotidiani, senza che il Parlamento sia informato sulle determinazioni assunte in seno al Comitato e sui documenti nel frattempo predisposti, che dovrebbero essere oggetto di approfondite valutazioni politiche, trattandosi per di più di una riforma determinante per la vita del Paese.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alla richiesta del senatore Giorgis, ricordando che, durante l'esame del disegno di legge in materia di autonomia differenziata, è stato approvato un emendamento della maggioranza che subordinava l'entrata in vigore del provvedimento alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Si tratta pertanto di una questione di grande rilievo. A tale proposito, fa presente di aver depositato una interrogazione per chiedere chiarimenti sui documenti che il Comitato sta predisponendo. Infatti, da notizie di stampa, sembrerebbe che siano stati stabiliti principi che rischiano di consolidare le disuguaglianze territoriali, come quello per cui i LEP saranno individuati in base al costo della vita, che in passato ha anche giustificato le cosiddette "gabbie salariali".

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) rappresenta la necessità di audire non solo il professor Cassese, per conoscere le implicazioni e le conseguenze dei documenti elaborati dal CLEP da un punto di vista tecnico, ma anche il ministro Calderoli e il presidente del Consiglio Meloni, per una valutazione politica dell'impatto della legge sull'autonomia differenziata. Si potrebbe quindi audire in Commissione il ministro Calderoli e chiamare il Presidente del Consiglio a riferire in Aula.

Il sottosegretario [Giuseppina CASTIELLO](#) prende atto della richiesta delle opposizioni, che sarà portata all'attenzione del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) precisa che anche la maggioranza dovrebbe essere interessata ad acquisire elementi informativi così rilevanti.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che anche i Gruppi della maggioranza considerano opportuno l'approfondimento segnalato dalle opposizioni.

Resta ovviamente ferma la necessità di individuare la sede regolamentare più adeguata al relativo svolgimento in Commissione delle audizioni richieste.

Per quanto attiene alla richiesta di informativa del Presidente del Consiglio in Assemblea, fa presente come tale questione potrà essere approfondita in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

La seduta termina alle ore 15,20.

Testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge
N. [794, 868](#)

NT

Il Relatore

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale

«Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno la finalità di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

«Art. 2

(Fondo per iniziative di solidarietà a favore dei familiari delle vittime)

1. Ai fini di cui alla presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a iniziative di solidarietà a favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione a favore dei membri della famiglia individuati ai sensi del comma 4 per ciascuna vittima dell'evento dannoso. L'elargizione è cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

3. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, possono individuare ulteriori iniziative di solidarietà sociale a favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti, cui si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'elargizione di cui al comma 2 è assegnata e corrisposta per ciascuna vittima al membro della famiglia individuato secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

d) ai genitori;

e) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;

f) a parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni antecedenti l'evento;

g) a fratelli e sorelle non conviventi.

5. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, l'elargizione di cui al comma 2 è assegnata al convivente con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 4, lettera a).

«Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge:

a) il coniuge, i genitori, i figli, nonché fratelli e sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4, nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;

c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4.

2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso alla

produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

«Art. 4

(Individuazione degli eventi dannosi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. Gli eventi dannosi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge che rientrano nell'ambito di applicazione di cui al primo periodo sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'evento dannoso.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresì definiti, per ciascun evento:

- a) i soggetti che hanno diritto ai benefici della presente legge, individuati secondo i criteri dell'articolo 3;
- b) l'elargizione spettante ai membri della famiglia, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 4;
- c) le modalità di corresponsione dell'elargizione di cui alla lettera b) nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1;
- d) le ulteriori iniziative di solidarietà sociale di cui all'articolo 2, comma 3.

«Art. 5

(Assunzioni dirette)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

«Art. 6

(Borse di studio)

1. È autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi della presente legge per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

«Art. 7

(Cittadinanza italiana)

1. Allo straniero coniuge, parte dell'unione civile, stabilmente convivente secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, figlio, genitore, fratello o sorella di vittime degli eventi di cui all'articolo 4 della presente legge, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.

«Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

«Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.